



DETERMINA n. 1080 del 14/10/2026

STRUTTURA GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

OGGETTO: RUSSO GIUSEPPE - INFERMIERE APSF_ AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA SINDACALE NON RETRIBUITA AL 50% A DECORRERE DAL 01/10/2026

Direttore Struttura: ***SIMONETTI GIOVANNI***

Responsabile procedimento: ***SIMONETTI GIOVANNI***

Determina n. 1080 del 14/10/2026

Fascicolo 538/2026 Cl: 1.04.11

Proposta n. 2360/2026



IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con decreto n. 993 del 05/08/2021, in attuazione degli articoli 16 e 17 d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 15 bis del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502;

PREMESSO che la Segreteria Generale CISL FP ASSE DEL PO con note pg. 58133 e 58161/2026 ha chiesto il collocamento in aspettativa sindacale non retribuita a part time al 50%, a decorrere dal 01/10/2026 e sino a revoca del mandato, di RUSSO GIUSEPPE, dipendente di questa ASST in qualità di Infermiere APSF_Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari – a tempo indeterminato, in quanto dirigente sindacale componente dell'organismo statutario Consiglio Generale;

VISTO il Testo coordinato "*Prerogative sindacali*" (aggiornamento dicembre 2024) pubblicato sul sito ARAN, contenente la collazione delle clausole contrattuali contenute nel *CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali* – del 4 dicembre 2017 e s.m.i. - e del *CCNQ di ripartizione dei distacchi e permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione nel triennio 2022-2024*- del 30 novembre 2023, ed in particolare quanto disposto da:

- art. 15 (Aspettative e permessi sindacali non retribuiti): *1. I dirigenti sindacali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato nei limiti della durata del rapporto di lavoro, che ricoprono cariche in organismi direttivi statuari delle proprie associazioni sindacali rappresentative possono fruire di aspettative sindacali non retribuite per tutta la durata del loro mandato. 2. Le aspettative non retribuite di cui al comma 1 possono essere fruite in modo frazionato o con prestazione lavorativa ridotta, con le modalità previste dall'art. 8 (Flessibilità in tema di distacchi sindacali);*

- art. 8 (Flessibilità in tema di distacchi sindacali): *4. La prestazione lavorativa (...) deve essere definita previo accordo tra l'amministrazione ed il dipendente e può articolarsi: a) in tutti i giorni lavorativi, in misura ridotta; b) in alcuni giorni della settimana, del mese o di predeterminati periodi dell'anno, in modo da rispettare la durata del lavoro settimanale prevista per la prestazione ridotta calcolata come media nell'arco temporale preso in considerazione;*

ATTESO che nella fattispecie, sulla base di quanto sopra indicato, sussistono i presupposti normativamente previsti per il collocamento del pre nominato in aspettativa sindacale non retribuita con prestazione lavorativa ridotta;

RITENUTO, pertanto, di dare atto del collocamento in aspettativa sindacale non retribuita a tempo parziale al 50% del suddetto dipendente come richiesto dall'organizzazione sindacale di appartenenza;

Determina n. 1080 del 14/10/2026



VISTO il combinato disposto degli artt. 5 e 16, comma 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché i dispositivi degli artt. 15 e 15 bis, D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 smi;

TENUTO CONTO che il responsabile del procedimento **SIMONETTI GIOVANNI** attesta la completezza, la regolarità e la legittimità dell'istruttoria;

DETERMINA

1. di dare atto che RUSSO GIUSEPPE, dipendente a tempo indeterminato presso questa Azienda Sanitaria Socio Territoriale di Mantova in qualità di Infermiere APSF_Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari, è collocato in aspettativa sindacale non retribuita con prestazione lavorativa ridotta (50%) dal 01/10/2026 e sino a revoca del mandato, come da richiesta del sindacato di appartenenza CISL FP ASSE DEL PO;
2. di rimettere alla DAPSS, cui viene inviato il presente atto, la definizione in accordo con il dipendente delle modalità di fruizione dell'aspettativa in conformità a quanto indicato dalla normativa in premessa richiamata;
3. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRETTORE della STRUTTURA

SIMONETTI GIOVANNI

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)